



IL DIRETTORE GENERALE

D.D. n. 12 / 2017

VISTO l'articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione»;

VISTO l'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)»;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, in data 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011, concernente «Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011 nonché il paragrafo 1.1. dell'Allegato I al medesimo decreto ministeriale ai sensi dei quali è prevista la istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una Commissione per i lavori sotto tensione al fine di svolgere i compiti di cui al paragrafo 2 del medesimo Allegato I;

VISTO il decreto del Direttore Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro n. 10/2012 del 30 gennaio 2012, con il quale è stata istituita la Commissione per i lavori sotto tensione per le attività di cui al paragrafo 2 dell'Allegato I al D.M. 4.2.2011;

VISTO l'articolo 16, comma 1, lettera *l-quater*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «*Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale*»;

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «*Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*»;

VISTA la Determinazione dell'ANAC – *Autorità Nazionale Anticorruzione* - n. 833 del 3 agosto 2016, concernente: «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*»;

RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Commissione per i lavori sotto tensione per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell'Allegato I al D.M. 4.2.2011;

TENUTO CONTO della nota n. 0002335-23/01/2017-DGPRES-MDS-P con la quale il Ministero della salute ha designato l'ing. Giovanni Luca Amicucci - in servizio presso INAIL/DITSIPIA - quale rappresentante effettivo e l'ing. Ruggero Maialetti - in servizio presso INAIL/CONTARP - quale rappresentante supplente della costituenda Commissione;

TENUTO CONTO della nota n. 60104.18/01/2017.0000256 con la quale l'INAIL – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - ha designato l'ing. Fausto Di Tosto - in servizio presso U.O.T. Roma - quale rappresentante effettivo e l'ing. Domenico Magnante - in servizio presso CONTARP - quale rappresentante supplente della costituenda Commissione;

TENUTO CONTO della nota n. 39/RB/ar dell'11.1.2017 con la quale il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano ha designato l'ing. Luigi Gaetano Barbera, quale rappresentante effettivo della costituenda Commissione;

ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarico, nonché di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, rilasciate dai funzionari designati in qualità di componenti effettivi e supplenti della costituenda Commissione;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione e composizione)

1. Presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è istituita la *Commissione per i lavori sotto tensione*, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell'Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, in data 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011. La Commissione formula altresì pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.

2. La Commissione di cui al comma 1 è costituita dai seguenti componenti, in qualità di membri effettivi:

ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ing. Giovanni Luca Amicucci, in rappresentanza del Ministero della salute;

ing. Fausto Di Tosto, in rappresentanza dell'INAIL;

ing. Luigi Gaetano Barbera, in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano;

3. La Commissione di cui al comma 1 è altresì costituita dai seguenti componenti, in qualità di membri supplenti:

ing. Aldo Chirianni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ing. Ruggero Maialetti, in rappresentanza del Ministero della salute;

ing. Domenico Magnante, in rappresentanza dell'INAIL.

4. Ai sensi del paragrafo 1.1., lett. a), dell'Allegato I al D.M. 4.2.2011, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali assumono la funzione di Presidente della Commissione.

Art. 2

(Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1 sono definite nell'Allegato I al D.M. 4.2.2011. Nel convocare la Commissione, il Presidente ne informa contestualmente il dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Prima dell'inizio di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell'ordine del giorno. A tal fine l'ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all'esame della Commissione.

3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige e sottoscrive apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l'esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell'Allegato I al D.M. 4.2.2011, di cui costituiscono parte integrante.

4. La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il necessario supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.

5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di due mandati complessivi.

6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 marzo 2017

II DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".